

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro IX - Impugnazioni
Titolo I - Disposizioni generali

Art. 577 Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione (Abrogato)

[1. La persona offesa costituita parte civile può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna [c.p.p. [533](#)] e di proscioglimento [c.p.p. [529](#), [530](#), [531](#), [532](#)] per i reati di ingiuria e diffamazione [c.p. [594](#), [595](#)] .]